



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE N. 12/2019

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di dicembre.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 dicembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 dicembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 dicembre i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di novembre.

Imu e Tasi

Scade il 16 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2019 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr

Scade il 16 dicembre il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr maturata nell'anno 2019.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il 20 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 27 dicembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Acconto Iva 2019

Scade il 27 dicembre il termine per il versamento dell'acconto iva per il 2019 (codice 6013 per i soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile e 6005 per i trimestrali).

Esterometro

Scade il 31 dicembre il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di novembre da soggetti UE e *extra* UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 31 dicembre il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre 2019.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 11 dicembre 2019

L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

Entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società che hanno superato, nel biennio 2017-2018, almeno uno dei 3 parametri indicati dall'articolo 2477 c.c., dovranno procedere:

- all'eventuale modifica dello statuto, ove necessario;
- alla nomina dell'organo di controllo, secondo il modello prescelto.

I parametri rilevanti

Innanzitutto, rammentiamo i parametri richiamati dalla norma:

- attivo superiore a € 4.000.000
- ricavi superiori a € 4.000.000
- dipendenti occupati in media: 20.

Qualora la società abbia superato almeno 1 dei 3 parametri in entrambe le annualità 2017-2018 (potrebbero essere anche un parametro differente da un anno all'altro), dovrà provvedere alla nomina dell'organo di controllo entro il prossimo 16 dicembre 2019.

Quale organo di controllo

Secondo la versione attuale dell'articolo 2477 c.c., la società può alternativamente scegliere di nominare:

- un sindaco unico, che svolgerà i controlli di legittimità e di revisione legale dei conti;
- un revisore unico, che svolgerà solo i controlli di revisione legale;
- un collegio sindacale, che svolgerà i controlli di legittimità e di revisione legale dei conti.

Ovviamente, la scelta meno "onerosa" è quella del revisore unico, verso la quale si stanno orientando la maggior parte dei soggetti.

L'adeguamento dello statuto

La società potrebbe avere necessità di modificare il proprio statuto per adeguarlo alle mutate previsioni dell'articolo 2477 c.c., specialmente nelle situazioni di patti sociali redatti in annualità passate e mai adeguate all'evoluzione normativa.

In particolare, si potrebbe presentare una tra le seguenti ipotesi:

- 1) l'atto costitutivo (pur datato) prevede un semplice rinvio automatico al contenuto dell'articolo 2477 c.c.: nessun adeguamento è richiesto, poiché le tre scelte di cui al precedente paragrafo sono tutte liberamente disponibili;
- 2) l'atto costitutivo non si limita a richiamare l'articolo 2477 c.c., bensì ne ripropone il testo in vigore alla data in cui fu redatto: in tal caso, la specifica previsione ostacola l'estensione delle disposizioni alle nuove possibilità, con la conseguente necessità di un adeguamento;
- 3) l'atto costitutivo non richiama proprio l'articolo 2477 c.c., bensì indica specifiche tipologie di controlli, tipicamente il richiamo al collegio sindacale: in tal caso, l'adeguamento si rende indispensabile.

In particolare, l'adeguamento è necessario qualora ci sia l'intenzione di nominare il revisore: diversamente, ove si volesse nominare il collegio sindacale, nessun adeguamento sarebbe tecnicamente richiesto.

Il compito imprescindibile dell'organo amministrativo

Al fine di evitare di incorrere in possibili responsabilità, l'organo amministrativo dovrà:

- reperire candidature di soggetti disposti ad assumere l'incarico;
- provvedere a convocare l'assemblea dei soci per la decisione.

Ovviamente, una volta assolto il compito della convocazione, si potrebbero verificare differenti conseguenze in relazione alla decisione dei soci.

Vale la pena di rammentare che la nomina deve essere effettuata anche se la società si trova in stato di liquidazione, ovvero vi entrerà a breve.

Analogo ragionamento va effettuato nel caso in cui la società ha già in programma di essere assorbita da altre in occasione di pianificate operazioni straordinarie.

Se la società si è trasformata in società di persone, ovviamente, non deve provvedere ad alcuna nomina.

Le possibili evoluzioni dell'assemblea

In relazione a quanto sopra esposto, si potrebbe verificare che, al prossimo 16 dicembre 2019, l'assemblea dei soci:

- 1) non si costituisca, in quanto non si presentano i soci necessari ad ottenere il quorum costitutivo (c.d. assemblea deserta); in tal caso, fatta salva la presenza della "seconda convocazione", l'organo amministrativo dovrà attivarsi per convocare una nuova riunione in un termine temporale che non ecceda i 30 giorni rispetto alla precedente;
- 2) si costituisca, ma non vi sia la disponibilità di candidati ad accettare l'incarico: anche in tal caso, non pare possibile trascurare gli obblighi, con la conseguenza che si dovrà provvedere alla nuova convocazione, ovviamente con onere di attivazione dell'organo amministrativo per reperire soggetti cui affidare il compito di controllo;
- 3) si costituisca ma non assuma una decisione positiva esplicita, bocciando la candidatura di soggetti eventualmente proposti dall'organo amministrativo: in tal caso, si dovrà allora provvedere a reperire nuovi candidati e convocare nuovamente l'assemblea.

Vale la pena di precisare che:

- il continuo rinvio non pare di aiuto per la società, posto che il revisore nominato comunque dovrà accompagnare il bilancio di esercizio con la propria relazione, con tutta probabilità una impossibilità di rilascio del giudizio al bilancio;
- il comportamento astrattamente "disgiunto" tra organo amministrativo e assemblea mal si concilia con la tipica struttura delle società, nelle quali l'amministratore è anche il socio di maggioranza.

Le conseguenze della mancata nomina

Nel caso in cui gli organi societari rimangano colpevolmente inerti, si segnala che l'articolo 2477 del c.c. prevede la possibilità di segnalazione da parte del Conservatore del Registro Imprese al Tribunale, che provvederà alla segnalazione del revisore da nominare.

Dunque, ci si potrebbe trovare un organo di controllo "estraneo" che, con tutta probabilità, agirà con estrema diffidenza, temendo che la mancata nomina celi delle situazioni patologiche.

Ancora, la mancata nomina assumerà conseguenze davvero invasive, in termini di responsabilità, nel caso di default della società; l'atteggiamento omissivo degli amministratori sarà inevitabilmente connesso ad una responsabilità evidente e diretta di voler mascherare l'arrivo della crisi.

PROBABILE DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

Quest’anno è necessario monitorare con estrema attenzione il momento di arrivo delle fatture di acquisto al fine di determinare il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.

Al fine di garantire l’esercizio del diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 1/E/2018** ha affermato che nel rispetto delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla materiale ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto.

In forza della norma di semplificazione contenuta nell’articolo 1 D.P.R. 100/1998 il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2019 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2019, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di ottobre.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

Così, ad esempio, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 maggio 2019 (o comunque fino al termine ultimo del 15 maggio), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di febbraio 2019, hanno potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del 1° trimestre 2019. Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2019 e descritto in precedenza non potrà purtroppo essere fatto per le fatture di dicembre 2019 o del quarto trimestre 2019 che saranno ricevute tramite SDI nel mese di gennaio 2020.

Ciò in forza dell’ultimo inciso del citato articolo 1 D.P.R. 100/1998 che (inspiegabilmente) recita “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

FATTISPECIE	TRATTAMENTO	ANNO DETRAZIONE
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2019	Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2019	2019
fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) e registrate nel mese di gennaio 2020	Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 o successive	2020
fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019 da presentare entro il 30 aprile 2020	2019
fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020	Possono essere detratte nel 2019 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2019	2019

Ricezione della fattura

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Per l'individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell'eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, il provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato (da ultimo) dal provvedimento del 30 ottobre 2019 precisa che *"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il SDI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario"*.

Va, infine, ricordato che in taluni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il canale telematico (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante;
- la casella PEC indicata risulta piena o non attiva;
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito *web* dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI: PARTENZA GENERALIZZATA DAL 1° GENNAIO 2020 CON ATTENZIONE A ESONERI E PERIODO TRANSITORIO

L'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (in pratica, i soggetti che certificano le operazioni ai fini Iva a mezzo di scontrino e/o ricevuta fiscale), memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Con riferimento alla decorrenza di detto obbligo si è osservato che:

- dallo scorso 1° luglio 2019 l'obbligo ha interessato i soggetti con volume d'affari relativo all'anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019);
- **dal prossimo 1° gennaio 2020** l'obbligo diviene generalizzato per tutti i soggetti Iva a prescindere dalla misura del volume d'affari conseguito nell'anno precedente.

Gli esoneri

Fin dallo scorso mese di luglio 2019 il Legislatore ha individuato specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Si tratta, in particolare, di esoneri non definitivi ma che operano per un periodo transitorio.

Con il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 10 maggio 2019** vengono individuate le relative fattispecie con la precisazione che.

- per alcune tipologie il 31 dicembre 2019 segnerà la fine del periodo di esonero, mentre
- per altre è l'articolo 3 del citato decreto a stabilire che con nuovi decreti saranno individuate le relative date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri (ad oggi nessun decreto successivo a quello del 10 maggio 2019 risulta emanato).

Gli esoneri del D.M. 10 maggio 2019

- a) operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996 (elencate in precedente informativa);
- b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;
- d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale;
- e) cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "non oil" effettuate da esercenti impianti di distribuzione di carburante qualora i relativi compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018.

Il citato decreto specifica, infine, che le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Le novità del decreto crescita

Con il comma 1 dell'articolo 12-*quinquies*, D.L. 34/2019 vengono introdotte importanti modifiche all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare viene sostituito il comma 6-*ter* che ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6, Decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998.
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi
 - per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro
 - **per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020** per tutti gli altri soggetti,

le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il periodo transitorio

A proposito del richiamato periodo "semestrale" di moratoria delle sanzioni è importante precisare che:

- detto periodo transitorio riguarda solo la fase di trasmissione (che passa transitoriamente da 12 giorni alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione),
- e non quella di memorizzazione dei corrispettivi (che dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto).

Con la **circolare n. 15/E/2019 l'Agenzia delle Entrate**, in relazione al citato periodo transitorio, precisa che:

- a) con provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
- b) detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020 nei casi descritti in precedenza).

Relativamente al precedente punto a) è con il **provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019** che vengono fissate le modalità di trasmissione dei corrispettivi nel citato periodo transitorio.

In particolare sono 3 i servizi *online* messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per procedere alla trasmissione dei corrispettivi:

- **servizio di upload di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un *file* compresso contenente i *file* dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- **servizio web di compilazione** dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”,
- **sistema di cooperazione applicativa**, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello “*web service*” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

La trasmissione dei corrispettivi secondo una delle richiamate modalità potrà avvenire, alternativamente:

- direttamente a cura del contribuente;
- attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

I vantaggi del registratore telematico

Vale poi la pena ricordare che i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo delle richiamate semplificazioni transitorie, potranno comunque dotarsi sin dal 1° gennaio 2020 di un registratore telematico.

I vantaggi della sua adozione sono così riassumibili:

- non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi;
- non è più richiesta la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti;
- non sussiste più l'obbligo di conservazione del libretto di servizio;
- la revisione periodica dell'apparecchio passa da annuale a biennale;
- viene riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisto del registratore telematico per l'adattamento dei tradizionali registratori di cassa.

ESPORTATORI ABITUALI: IN ARRIVO IL PROVVEDIMENTO SULLE NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO 2020

Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: dal 1° gennaio 2020, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “*plafond*”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2019 o nei 12 mesi precedenti.

L’**articolo 12-septies, D.L. 34/2019** convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

- la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
- non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate;
- gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Accanto alle richiamate semplificazioni le modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Le nuove misure sanzionatorie troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2020.

L’attuazione delle richiamate disposizioni è affidata, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 12-septies, a un provvedimento direttoriale che doveva essere pubblicato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta lo scorso 29 giugno 2019.

Essendo oramai trascorso detto termine, ed essendo oramai ridotto della entrata in vigore delle nuove disposizioni, è auspicabile la rapida emanazione del provvedimento che dovrà verosimilmente aggiornare la modulistica e le relative istruzioni approvate con il precedente provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016.

Considerato che, di prassi, gli esportatori abituali trasmettono telematicamente la dichiarazione telematica negli ultimi giorni dell’anno che precede la sua efficacia (al fine di poter poi richiedere l’applicazione del previsto regime di imponibilità alle operazioni ricevute), si consiglia comunque di attendere l’approvazione della nuova dichiarazione e relative istruzioni che recepiranno le descritte modifiche.

Sarà cura dello Studio informare la clientela sui contenuti del nuovo provvedimento non appena pubblicato.